

Unione dei Comuni				TOS	Terre dell'Olio e del Sagrantino			
								
Bevagna	Campello sul Clitunno	Castel Ritaldi	Giano dell'Umbria		Gualdo Cattaneo	Massa Martana	Montefalco	Trevi

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA

Approvato con delibera di Giunta dell'Unione n. 31 del 03/11/2020.

Modificato con delibera di Giunta dell'Unione n. 24 del 19/04/2024.

Art. 1 – Istituzione, compiti e finalità dell'ufficio unico di avvocatura

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio Unico di Avvocatura dell'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino, ai sensi della *Convenzione per il conferimento all'unione dei comuni terre dell'olio e del sagrantino delle funzioni di segreteria generale inerenti l'ufficio contenzioso amministrativo legale* stipulata in data 01/02/2021.
2. L'Ufficio Unico di Avvocatura, istituito con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 31 del 03/11/2020, ha sede presso i locali concessi in comodato d'uso dal Comune di Trevi, Via Cannaiola n. 2.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività degli Avvocati è informata ai principi di piena autonomia ed indipendenza così come previsto dall'art. 23 della Legge n. 247/2012 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense".

I medesimi non possono essere soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai Dirigenti e/o Funzionari E.Q. e posseggono pari dignità ed autonomia nell'espletamento della loro attività professionale.

Gli Avvocati corrispondono direttamente con i funzionari E.Q. dei vari settori e Comuni aderenti per l'acquisizione delle notizie e dei documenti ed atti utili ai fini della esecuzione del mandato e della difesa dell'Ente.

Gli Avvocati sono tenuti al rispetto delle norme di deontologia e condotta professionale, nonché di ogni altra disposizione dell'Ordine Professionale.

Oltre a tali obblighi sono tenuti al rispetto delle norme di organizzazione dell'Ente, del Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, del Codice Disciplinare, delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza, delle norme finanziarie e contabili sull'ordinamento degli enti locali, nonché delle linee programmatiche alle quali raccordano la propria attività concorrendo in via strumentale al raggiungimento degli obiettivi.

Relativamente all'eventuale processo di valutazione della performance si applica la metodologia per la valutazione dei Funzionari E.Q.

4. L'individuazione del personale da assegnare all'*Ufficio Unico* avviene secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
5. L'iscrizione all'albo speciale presso il competente ordine forense è consentita solo per i funzionari dell'Unione in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Magistrature Superiori, ai sensi della Legge n. 247/2012.
6. Agli Avvocati dell'Ufficio Unico di Avvocatura è assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione degli affari legali sia in sede stragiudiziale che contenziosa ed un trattamento economico comunque adeguato alla funzione professionale richiesta e svolta come da appositi. L'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica degli Avvocati è in ogni caso garantita dall'Unione e dai Comuni aderenti, che si asterranno da qualsivoglia forma di intervento che possa eventualmente compromettere o anche soltanto indurre a dubitare della salvaguardia di detti principi.

7. Gli Avvocati dell'ufficio Unico di Avvocatura sono incardinati stabilmente all'interno di apposita unità che, a prescindere dalla denominazione utilizzata, consiste organicamente in una struttura autonoma e distaccata dell'Unione; i predetti Avvocati dovranno essere iscritti, in tale loro veste, nell'apposito Albo Speciale tenuto dell'Ordine territorialmente competente e l'iscrizione in tale Albo costituisce presupposto necessario per l'assunzione di responsabilità dell'Ufficio stesso da parte dell'Avvocato che, in qualità di Responsabile, eserciterà i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale, in piena autonomia ed indipendenza.
8. La finalità generale dell'ufficio unico di avvocatura sin dall'origine è quella di migliorare la capacità amministrativa dell'Unione e dei Comuni ad essa aderenti, l'economicità, efficienza e efficacia e buon andamento degli enti locali, accompagnando il percorso avviato dall'Unione supportato e condiviso dalla Regione che, accanto al riconoscimento di funzioni fondamentali come previsto dalla normativa nazionale, assegna alle Unioni un ruolo di supporto ai Comuni aderenti, per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi offerti dagli Enti Locali e favorire lo sviluppo dei territori.

Art. 2 – Funzioni

1. Le funzioni dell'ufficio unico di avvocatura sono le seguenti:
 - A. Contenziosa: esercita in via esclusiva la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dei Comuni e dell'Unione sia nelle cause attive che passive, sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria (ivi inclusi i procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita) con esclusione dei procedimenti già riservati ad altri soggetti (ad es. in materia tributaria e/o sanzioni per violazione del codice della strada) per i quali è normativamente previsto che l'Amministrazione possa stare in giudizio personalmente, tramite propri funzionari interni; predisposizione transazioni giudiziali o stragiudiziali nonché pareri sugli atti di transazione; recupero dei crediti vantati dagli Enti su richiesta dei dirigenti responsabili delle strutture organizzative.
 - B. Consultiva: presta la propria consulenza senza limiti di materia agli organi istituzionali e gestionali dei Comuni e dell'Unione per questioni di carattere giuridico di particolare complessità con la formulazione di pareri, in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei contenziosi in essere.
2. Gli avvocati assegnati all'ufficio unico di avvocatura, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n° 244, possono fornire assistenza legale ad altri enti locali, previa stipula di apposite convenzioni, con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati.
3. Le prestazioni non potranno essere svolte in presenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, nei confronti dell'amministrazione di appartenenza e nel caso vi sia nocumento per la normale attività dell'ufficio unico di avvocatura.
4. Gli enti convenzionati assicurano la piena indipendenza ed autonomia ai Legali dell'Ufficio Unico di Avvocatura nella trattazione degli affari legali sia in sede stragiudiziale che contenziosa.

Art. 3 – Rappresentanza in giudizio degli Enti.

1. In giudizio, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza delle amministrazioni spetta, in via ordinaria, all'ufficio unico di avvocatura.
2. Gli Avvocati esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni per le quali sono abilitati, secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.
3. Agli Avvocati viene conferita dai Sindaci o dal Presidente dell'Unione, di volta in volta, procura alle liti per l'assunzione della rappresentanza legale e difesa degli Enti, previo atto di giunta o determinazione di resistenza in giudizio secondo le regole previste dai regolamenti interni degli enti, ad eccezione dei casi di urgenza.
4. Il procedimento relativo alla formalizzazione della rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione comunale è articolato nel modo seguente:
 - in caso di resistenza in giudizio l'Avvocato, a seguito della ricezione dell'atto, esprime parere alla resistenza alla luce dell'istruttoria del Servizio competente rispetto al procedimento da cui si è generato il contenzioso;

- in caso di azione giudiziaria da intraprendersi da parte degli Enti, il Funzionario E.Q. responsabile del Servizio interessato propone l'azione all'ufficio unico di avvocatura, che rilascia il proprio parere legale in merito all'opportunità di agire.

Art. 4 - Incarichi esterni

1. A seguito di richiesta del Sindaco per il proprio Comune o del Presidente dell'Unione, la procura a rappresentare, difendere ed assistere in giudizio l'Unione dei Comuni T.O.S o il Comune interessato, la redazione di pareri legali e le incombenze relative alle pratiche legali, possono essere conferite ad avvocati esterni, nei casi di controversie che richiedano una particolare competenza specialistica, nei giudizi che si svolgono innanzi alle magistrature superiori in mancanza di avvocati interni abilitati al patrocinio, anche in relazione all'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio unico di avvocatura e comunque di ogni altra situazione congruamente motivata, che renda difficoltosa la gestione della pratica da parte dell'avvocatura interna.
2. Ai fini del conferimento di un incarico esterno, l'ufficio unico di avvocatura su richiesta può espletare procedure di affidamento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, che prevedono di norma un confronto concorrenziale ai sensi della normativa vigente in materia.
3. L'ufficio unico di avvocatura può comunque collaborare con gli avvocati esterni.
4. Le amministrazioni possono sempre nominare, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, periti di parte, esperti o consulenti tecnici, sia appartenenti all'ente che esterni, sia per la fase giudiziale sia per quella stragiudiziale.

Art. 5 – Rapporti con gli uffici ed i Comuni aderenti all'Unione

1. Gli uffici dell'Unione e dei Comuni aderenti forniscono all'ufficio unico di avvocatura, nei tempi da esso indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per lo svolgimento delle funzioni attribuite nonché eventuali supporti tecnici e professionali necessari.
2. I pareri legali, a supporto di procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, vengono resi dall'ufficio unico di avvocatura su richiesta dei Responsabili di Servizio. Salvo motivate eccezioni, i pareri scritti non devono essere qualificati come riservati e possono essere richiamati dai Responsabili di Servizio negli atti adottati. Gli stessi devono essere inseriti in una banca dati consultabile su rete locale interna. In caso di urgenza, l'assistenza legale può essere resa anche verbalmente ai Responsabili di Servizio con le modalità e i tempi concordati tra le parti.
3. Eventuali pregiudizi derivanti da ritardi ed inadempienze degli uffici dei Comuni o dell'Unione non potranno essere attribuiti all'ufficio unico di avvocatura, né ad alcuno dei suoi componenti.

Art. 6 - Atti e documenti sottratti all'accesso.

1. Ai sensi dell'articolo 24, Legge 7.08.1990, n. 241, in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
 - pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
 - atti defensionali e relative consulenze tecniche;
 - corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti;
 - esposti, denunce e querele nonché il contenuto dei relativi fascicoli.
2. Ai sensi dell'art. 24 comma 4 della L. 241/1990 sono sottratti all'accesso anche i rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile.

Art. 7 – Pratica forense

1. Presso l'ufficio unico di avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato secondo le modalità e i tempi indicati espressamente nella legge che regola l'ordinamento forense.
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione.

3. Il praticante non può avere pendenze giudiziarie o stragiudiziarie in cui siano controparte i Comuni aderenti all'Unione e la stessa.
4. Ai praticanti sarà riconosciuta, da parte dell'Ente, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e di quanto previsto dalla normativa in materia, una somma mensile a titolo di rimborso spese. I praticanti sono coperti da polizza assicurativa per gli infortuni.
5. L'individuazione dei praticanti è operata previo avviso pubblico in cui sono definiti il numero dei praticanti da reclutare ed i criteri di selezione da applicarsi in caso di istanze superiori ai posti disponibili.
6. L'individuazione dei praticanti è effettuata dal Responsabile dell'Ufficio.

Art. 8 – Incompatibilità degli avvocati

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali secondo quanto stabilito dal D.lgs. n.165/2001 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993, n. 584, recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli Avvocati dello Stato, nonché quelle relative alla legge professionale.
2. Si richiama in particolare l'art. 5 comma 3 del suddetto D.P.R., per cui sono vietati:
 - a) incarichi di consulenza o collaborazione svolti in favore di privati;
 - b) partecipazione a commissioni di collaudo;
 - c) partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;
 - d) partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;
 - e) partecipazione a consigli di amministrazione o ad organi con poteri di gestione, esclusi i casi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), ed esclusa la partecipazione gratuita a organi di enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato o altri con finalità non di lucro;
 - f) partecipazione a collegi sindacali o di revisori di conti, salvi i casi espressamente previsti da leggi dello Stato, quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), D.P.R. 584/1993, ed esclusa la partecipazione gratuita a organi di enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato o altri con finalità non di lucro.

Art. 9 – Polizza assicurativa ed iscrizione all'Albo

1. Agli avvocati dell'ufficio unico di avvocatura è garantita copertura assicurativa inerente la responsabilità professionale per eventuali danni cagionati nell'esercizio delle proprie funzioni ricoperte in nome e per conto degli Enti per le fattispecie inerenti le responsabilità per colpa non grave.
2. L'iscrizione nell'Elenco speciale dell'Albo Avvocati degli Enti pubblici, nell'esclusivo interesse dei Comuni aderenti all'Unione e l'Unione stessa, comporta il pagamento a cura dell'Unione ovvero il rimborso da parte della stessa, della tassa annuale di iscrizione dovuta dagli Avvocati interni al proprio Ordine di Appartenenza.

Art. 10 – Risorse per aggiornamento

1. L'aggiornamento professionale costituisce diritto-dovere degli avvocati dell'ufficio unico di avvocatura, per il conseguimento delle conoscenze tecniche necessarie per la migliore tutela degli interessi dell'Ente.
2. Il piano formativo del personale dell'ente assicura le risorse finanziarie necessarie all'aggiornamento dei dipendenti dell'ufficio unico di avvocatura.

Art. 11 – Disciplina dei Compensi.

1. Il presente articolo disciplina i compensi professionali dovuti agli Avvocati dipendenti dell'Unione dei Comuni in applicazione dell'art. 9, D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014 e successive modifiche ed in conformità delle norme contrattuali e della Legge n. 247/2012.
2. Ai legali iscritti nell'Elenco speciale degli avvocati di cui all'art. 15, comma 1, lett. b), Legge n.247/2012 che rappresentano ed assistono l'Unione dei comuni ed i Comuni aderenti dinanzi le

giurisdizioni per le quali sono abilitati, a seguito di procura generale o speciale firmata dal legale rappresentante dell'ente locale, spettano i compensi professionali nei casi di:

- esito favorevole del giudizio con la liquidazione giudiziale delle spese a carico della controparte soccombente, per la parte recuperata o iscritta nei ruoli esattoriali;
- esito favorevole del giudizio con compensazione delle spese.

Per esito favorevole del giudizio si intendono:

- i provvedimenti giurisdizionali favorevoli ai Comuni aderenti all'Unione e l'Unione stessa che pronunciano nel merito della controversia a prescindere dalla denominazione (sentenza definitiva o non definitiva, ordinanza, decreto, lodi ecc...) a cognizione piena, sommaria o cautelare emessi da un'autorità giudiziaria e da collegi arbitrali, inclusi i casi di transazione;
- i provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia, abbiano definito il contenzioso in favore ai Comuni aderenti all'Unione e l'Unione stessa, come per esempio le pronunce di inammissibilità, irricevibilità del ricorso, improcedibilità, estinzione, ecc...

Alla "sentenza favorevole all'Ente" sono equiparati:

- a) il decreto ingiuntivo non opposto,
 - b) la transazione giudiziale comunque favorevole all'amministrazione in relazione alle pretese di controparte, ossia quando l'importo corrisposto a quest'ultima sia pari o inferiore alla metà di quello domandato.
3. Il comma precedente è soggetto ad aggiornamento in base alla legge vigente al momento del deposito del provvedimento giurisdizionale, anche secondo l'interpretazione della giurisprudenza al tempo prevalente.

Art. 12 – Quantificazione, criteri ed attribuzione dei compensi.

1. Relativamente alla misura, alle modalità ed ai criteri di attribuzione dei compensi previsti all'art. 9 della Legge n. 114/2014, si rinvia al *Regolamento per l'attribuzione dei compensi agli avvocati dell'ufficio unico*, approvato con delibera di Giunta dell'Unione n. 47/2022.
2. Agli avvocati specificatamente incaricati nel mandato alle liti, è prevista la corresponsione da parte degli Enti aderenti degli emolumenti professionali secondo quanto stabilito nelle disposizioni regolamentari dell'Unione.
3. Di norma sono a carico dell'ente aderente all'Unione le spese sostenute per la mera attività di domiciliatura presso altri professionisti al di fuori del foro di competenza, solo se tale attività risulta necessaria per la efficiente gestione del contenzioso, diversamente l'Ente aderente corrisponderà agli Avvocati dell'Ufficio il rimborso delle spese vive sostenute per le trasferte presso gli Organi giudiziari, secondo le norme vigenti in materia di trasferte dei dipendenti pubblici ed in relazione all'accordo operativo approvato tra le parti.
4. Sono a carico dei Comuni le eventuali spese di contributo unificato/imposta di bollo e le eventuali parcelle per consulenti tecnici nominati nel proprio interesse, o di quelli nominati d'ufficio, qualora poste a carico dell'Ente stesso.
5. L'individuazione di consulenti/periti di parte è effettuata in modo discrezionale dal Comune aderente nel rispetto delle procedure di legge.

Art. 13 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n° 1578, alla Legge 31 dicembre 2012, n. 247, alla normativa inerente il pubblico impiego e alle disposizioni contenute nel codice deontologico forense.

Art. 14 – Disposizioni transitorie

1. Le cause per le quali sono stati incaricati Avvocati esterni dai Comuni aderenti all'Unione rimangono affidate alle cure degli stessi, salvo espressa diversa decisione dell'Amministrazione titolare della vertenza.

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento acquisisce efficacia una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte della Giunta dell'Unione dei Comuni.

Art. 16 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

2. Gli Enti aderenti riconoscono l'importanza della protezione dei dati personali e si impegnano a conformarsi alle normative vigenti in materia di privacy. In particolare, le parti consentono il Trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
3. Dal punto di vista della gestione dei ruoli privacy viene tenuto in considerazione il duplice ruolo operativo sui dati. L'assetto organizzativo, le modalità di funzionamento, e le dotazioni strumentali, compresi i sistemi di conservazione dell'UUA sono determinati e messi a disposizione dall'Unione, sentiti i referenti degli enti convenzionati. Per questo tipo di attività l'Unione assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, trattati per conto degli Enti aderenti. Il Responsabile si impegna a garantire che gli strumenti e le attrezzature siano conformi alle normative sulla privacy e alle disposizioni di sicurezza dei dati personali, assicurando la massima riservatezza nel trattamento delle informazioni. I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto e per la durata del medesimo nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.
4. Per quanto riguarda, invece, le specifiche attività/trattamenti svolti all'interno dell'Ufficio Unico di Avvocatura (attività difensiva e di consulenza e più in generale tutte le connesse attività), ciascun Ente aderente rimane autonomo Titolare del trattamento dei dati personali di cui è responsabile, garantendo la massima riservatezza e confidenzialità nel trattamento delle informazioni personali.
5. Il personale assegnato all'Ufficio Unico di Avvocatura è tenuto a rispettare scrupolosamente le disposizioni di sicurezza, riservatezza e confidenzialità nell'ambito del trattamento dei dati personali, conformemente alle normative vigenti e ai principi generali della privacy.
6. Gli Enti aderenti promuoveranno la formazione e la consapevolezza del personale assegnato all'Ufficio Unico in materia di protezione dei dati personali, sottolineando l'importanza del rispetto della riservatezza e dei principi generali della privacy.
7. Eventuali violazioni della sicurezza dei dati saranno gestite in conformità con le procedure definite nella presente Convenzione e secondo quanto previsto dalle leggi applicabili.
8. La disciplina dei ruoli privacy e il trattamento dei dati personali potranno essere rivisti periodicamente, con eventuali modifiche apportate d'intesa tra gli Enti partecipanti, al fine di adeguarsi a nuove disposizioni normative o esigenze specifiche.